

Accompagnare per legge: la nuova figura dell'amministratore di sostegno oltre il diritto

Giorgio Notari*

Ogni professione che ha a che fare con il benessere/malessere delle persone dovrebbe contestualizzare le sue specifiche competenze di intervento in un orizzonte interdisciplinare che permetta di coniugare quelle competenze con la comprensione del vissuto della persona su cui esse operano. Questo versante psicologico degli interventi non psicologici conferisce a quegli interventi una competenza aggiuntiva che è quella di aiutare la persona stessa a crescere mentre la si aiuta ad affrontare i suoi problemi pratici.

L'articolo applica questa impostazione interdisciplinare al caso dell'avvocato chiamato a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno dove questa sensibilità umanista è imprescindibile.

Un avvocato «per» la parte

Dalla mia esperienza i due profili (avvocato e amministratore di sostegno) non sono immediatamente sovrapponibili avendo caratteristiche comuni ma anche dissimili. In sintesi si può dire che l'avvocato è tecnico «di» parte, mentre l'amministratore di sostegno è un tecnico «per» la parte.

La figura dell'avvocato di parte ha uno statuto che si è arricchito nel tempo e che si può addirittura misurare in secoli. Ci sono percorsi di studio, sentenze scritte, precise norme deontologicheⁱ e un'ampia giurisprudenza sul punto in tema di obbligazioni, di mezzi e di risultatoⁱⁱ.

La figura dell'amministratore di sostegno non ha uno statuto così corposo. La legge è recente (L. n. 6/2004), la prassi è *in itinere*, le pronunce giurisprudenziali non mancano ma sono davvero poca cosa rispetto a quelle sulla professione forense.

L'amministratore di sostegno non è una badante, né uno psicoterapeuta, né un mero gestore di patrimonio, e annoverare la sua attività tra le cosiddette «misure

* Avvocato civilista di Reggio Emilia e diplomato presso la Scuola per Formatori (oggi l'Istituto Superiore per Formatori).

afflittive» come è dato leggere in una recente pronuncia giurisprudenziale, è dissonante con la *ratio* di questo istitutoⁱⁱⁱ.

L'amministratore di sostegno è colui che assiste una persona che «non può provvedere ai propri interessi» (art. 404 c.c.) e che « nello svolgimento dei suoi compiti deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario» (art. 410 c.c.). Davanti a lui non c'è, pertanto, una pratica da risolvere, ma una persona da accompagnare. L'idea è alta e nobile: curare gli interessi pratici in modo da valorizzare e promuovere l'autonomia residua della persona^{iv}. Gli articoli normativi alludono a competenze di ordine tecnico ma anche di umanità. Infatti da essi si evince che non si tratta di un pronto intervento ma di un accompagnamento nel tempo (sono previsti fino a 10 anni per i non familiari), che la sua qualità di accompagnatore gli viene o dalla particolare vicinanza familiare o da legami affettivi profondi e stabili, ovvero da una designazione previa indice di un rapporto di stima e di fiducia tra le parti. Se il magistrato giunge alla valutazione circa la necessità di designare qualcuno al di fuori di tali figure e, in particolare, un avvocato, ciò significa che si è vista una qualità che non è solo sancita dall'abilitazione professionale ma da un *quid* specifico nella situazione; non voglio dire un «di più», ma un insieme di caratteristiche che possono essere d'aiuto al beneficiario nel tratto di strada che le parti percorreranno insieme.

L'idoneità

Anche il giudizio di idoneità è pensato in chiave educativa. Art. 408: «Scelta dell'amministratore di sostegno. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo».

Per individuare l'amministratore di sostegno il magistrato è, dunque, chiamato ad un lavoro di discernimento e di tipo prognostico: anche per lui il lavoro cambia. Il suo è un decidere non più tra opposte tesi ma in vista del bene della persona quindi con criteri relazionali, il che va ben al di là dello scegliere in un elenco di professionisti. Non ci sono prove attitudinali per definire l'idoneità perché l'idoneità non è per sempre ma da valutare nel caso specifico e nel suo

fluire. Per questo delicato intreccio fra beneficiario e amministratore, in giurisprudenza si legge anche di incarichi di tipo «esplorativo»^v, dove l'esplorazione ha due facce: situazione del beneficiario e compatibilità dell'amministratore designato con quel caso specifico.

Il progetto

La dimensione psicologica coinvolge il magistrato perché a lui spetta anche il compito non facile di configurare l'attività dell'amministratore in relazione al caso specifico che gli consegna e individuare i soggetti che possono aiutarlo. Nell'art. 405 c.c. si legge infatti che, con il provvedimento di nomina, il giudice individua l'«oggetto dell'incarico» e «gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere». A tale riguardo si è parlato in dottrina di «flessibilità» e «proporzionalità»^{vi}. Mi pare opportuno utilizzare il termine più impegnativo ed esigente di «progetto» per il beneficiario, dato che si tratta di cogliere e abbozzare, almeno per grandi linee, un progetto che, per sua natura, è dinamico.

L'incontro con il beneficiario e il contatto previo con l'amministratore ipotizzato sono decisivi. Anche i contributi dei familiari, delle agenzie assistenziali e mediche non sono secondari. Il tutto è ben diverso dal trovarsi il fax di nomina sulla scrivania che ha quantomeno lo sgradevole effetto di trovarsi con una «patata bollente» in più tra le mani e non già partecipi di un progetto che ha la necessità di una coralità di protagonisti in sintonia fra loro.

Potremmo dire che l'amministrazione di sostegno è una scommessa che si gioca sul piano relazionale; attraverso il suo intervento tecnico (di solito sui temi patrimoniali), vuole innescare una relazione che sia, ove possibile, di trasformazione, cioè una relazione che da una situazione di minorità (il beneficiario non può attendere ai propri interessi) riporti il beneficiario «in parità» rispetto agli altri. Un ri-equilibrio sociale che non può non partire da una condivisione di obiettivi e di progetti^{vii}.

Le decisioni e le verifiche

Se sono condivisibili le annotazioni di cui sopra, si fatica a individuare il rapporto giudice/amministratore di sostegno secondo uno schema gerarchico; infatti entrambe le parti, ovvero tutte le parti del progetto (come i servizi sociali o di salute mentale o la famiglia), hanno compiti che devono entrare in dialogo e in reciproco ascolto. Non vi è un soggetto che dall'alto dirige e manovra le situazioni; qui si ragiona (tutti) partendo dal beneficiario che è al centro della costellazione; relazioni esclusivamente direttive non dovrebbero trovare spazio.

È attraverso una trama di informazioni, scambi, valutazioni che si può continuamente verificare il progetto e attuarlo con quegli adattamenti che la vita quotidiana comporta; lo stile è dunque collegiale-dialogante, non già assembleare-inconcludente o di semplicistica dominazione. Il giudice «in ogni tempo può modificare o integrare anche d'ufficio le decisioni assunte con il decreto di nomina» (art 407, 4 comma, c.c.) proprio perché è chiamato a recepire le istanze che vengono dalla dinamica esistenziale.

Nel vecchio, ma non abrogato, istituto dell'interdizione era la coppia giudice/medico che statuiva e fissava i binari dell'esistenza del tutelato, sottoposto

a un controllo rigido, privato com'era di diritti, secondo una sequenza di diagnosi-sentenza-applicazione del regime previsto dalle norme e dal giudice. Il tutore era il braccio esecutivo di quanto deliberato dall'alto; le sue comunicazioni al giudice si traducevano, in prevalenza, in rendicontazioni economiche e patrimoniali da depositarsi annualmente per un controllo.

Secondo le norme attuali l'accompagnatore è l'osservatore e l'indagatore della dinamica esistenziale del beneficiario e cerca, nel rapporto con lo stesso beneficiario, di rimuovere quegli ostacoli che non ne consentono lo sviluppo o, se si vuole, un riequilibrio sociale. La sua non è una presenza direttiva/applicativa, ma è una vigilanza partecipe/promuovente. Come è stato sottolineato, «la riforma psichiatrica aveva bisogno di essere completata con la riforma degli istituti civilistici»^{viii}.

Il caso della Yaris rossa

Ecco un piccolo ma significativo esempio di ascolto delle aspirazioni di una persona.

Il sig. X, ultraottantenne, dopo un'esistenza di ricoveri presso istituti psichiatrici (il primo risale al 1956), avanza ripetute richieste al suo amministratore di sostegno, un avvocato, di poter acquistare un'auto di marca Yaris di colore rosso; su tale auto vorrebbe trascorrere qualche ora in tranquillità, lontano dagli spazi comuni della struttura ove risiede. Il sindaco della cittadina ove il beneficiario risiede, si è detto disponibile a ricoverare l'auto nell'area di proprietà comunale ove si trovano i mezzi del comando di polizia municipale, a poche centinaia di metri dalla casa di riposo.

L'amministratore di sostegno si fa una idea favorevole e avanza richiesta motivata al giudice tutelare, evidenziando, tra l'altro, che le sostanze dell'uomo consentono la spesa, che l'auto non potrà circolare in alcun modo e che, in ogni caso, sarà opportunamente assicurata.

Il giudice nel suo provvedimento di accoglimento così si esprime: «L'autorizzazione richiesta deve essere prontamente concessa. In primo luogo perché, se è pur vero che si tratta di una spesa non giustificata da esigenza funzionale alcuna dell'oggetto e per il soggetto, è anche vero che è rivolta alla realizzazione di uno scampolo di felicità per una persona che ben poca ne ha avuta nel corso della pur sua lunga vita...»^{ix}. Riecheggiano nella parole del magistrato non solo i temi dei bisogni e delle aspirazioni di cui alla normativa sopra richiamata, ma anche quel diritto alla felicità che i costituenti dello Stato della Virginia, nel 1776, posero in apertura della «Dichiarazione dei diritti»^x.

Metodo di lettura

Come mostra l'esempio, l'avvocato/accompagnatore di sostegno non fa lo psicologo né lo psichiatra del beneficiario; rimane avvocato; non entra (di regola) nei conflitti relazionali, ma li sa leggere e, se del caso, indirizza verso scelte terapeutiche.

Il suo compito è – appunto – di sostegno nelle problematiche pratiche ma lo svolge con una mentalità interdisciplinare: nel contesto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Queste sono due parole che nelle scienze della psiche

hanno un significato ben preciso. Stanno a indicare i due poli che costituiscono l'interiorità di una persona. I bisogni stanno ad indicare le sue esigenze primarie, indispensabili per dotarsi di una sua dignità (come ad esempio, il bisogno di significato, di relazione, di difesa dai pericoli interni ed esterni, di stima di sé...): sono talmente primari che la psicologia li considera tendenze innate e le ha anche potute elencare. Le aspirazioni stanno ad indicare il mondo «spirituale» delle speranze, dei sogni e desideri. Sentirsi (sufficientemente) appagati in entrambi i poli costituisce il benessere di cui ogni persona ha diritto. Le scienze della psiche (soprattutto se di indirizzo psicodinamico) procedono, poi, nello studiare le possibili interazioni (maturanti o conflittuali) di questi due poli del benessere fornendo indicazioni non solo sul «che cosa» ma anche sul «perché» del disagio presente e sul suo significato nel quadro globale del funzionamento del soggetto.

Avere una conoscenza almeno sommaria di questi dati permette all'amministratore non solo di mettere in campo l'uno o l'altra manovra di sopravvivenza (cosa che già sa fare), ma ipotizzare quella che meglio aiuta il beneficiario per avere «uno scampolo di felicità».

Ecco un altro esempio di lettura della situazione che interpreta il dato normativo fornendo all'amministratore di sostegno un chiave interpretativa dell'*iter* di accompagnamento che gli è affidato. Si tratta di due coniugi, con prole, che si sono venuti a trovare in gravi difficoltà economiche; per entrambi il giudice dispone l'apertura dell'amministrazione di sostegno che viene affidata ad un solo professionista che – conseguentemente - non dovrà interpretare i singoli beneficiari separatamente ma relazionarsi con il «sistema» costituito dalla coppia, al professionista «viene chiesto effettivamente di operare un intervento di supporto a favore non solo della persona amministrata bensì della famiglia X-Y che pure, nelle difficoltà incontrate, è sempre rimasta coesa e che ancora oggi, trova il proprio punto di forza nell'unione dei due coniugi ...»^{xi}; il giudice ha dunque visto, correttamente, la necessità di intervenire sul sistema familiare, un *quid* diverso rispetto ai singoli componenti della coppia.

Ritengo dunque che un'alfabetizzazione di base su questi argomenti debba entrare a fare parte del bagaglio dell'avvocato/amministratore di sostegno. Non è tanto una questione di contenuti da apprendere perché non si tratta di diventare degli psicologi, ma di uno stile interdisciplinare che ispira una prassi nei suoi momenti di attuazione e di valutazione.

Come si può essere «compagno di viaggio» (questo è in fondo l'amministratore di sostegno) senza aver presenti i pesi, le difficoltà ma anche le opportunità e gli strumenti che sono a disposizione in questo percorso? All'amministratore di sostegno la norma chiede, per un cammino breve o lungo che sia, di essere alleato di un altro in stato di difficoltà o di minorità; occorre dunque ragionare in termini di empatia, di alleanza e non già di un cliente in più al quale fornire (solo) risposte tecniche. E cos'è l'alleanza se non è il contatto con l'umanità dell'altro e nonostante quello che ha (poveramente o riccamente) fatto nella sua vita?

Quantomeno a livello di auspicio si può indicare l'opportunità che esperti della psiche siano a disposizione degli amministratori di sostegno e dei magistrati con i quali confrontarsi e promuovere verifiche periodiche, almeno per le situazioni più complesse e problematiche. Ci auguriamo che anche in questo settore si realizzi, con i dovuti adattamenti, quanto già sta avvenendo nel campo dei Tribunali per i Minorenni^{xiii} o circa la composizione del Tribunale di

Sorveglianza^{xiii}, dove figure professionali in tali materie sono entrate da diverso tempo.

ⁱ Mi limito a riportare i titoli delle norme contenute nel codice deontologico: «Art. 5. Doveri di probità, dignità e decoro; Art. 6. Doveri di lealtà e correttezza; Art. 7. Doveri di fedeltà; Art. 8. Doveri di diligenza; Art. 9. Doveri di segretezza e riservatezza; Art. 10. Doveri di indipendenza; Art. 11. Doveri di difesa; Art. 12. Doveri di competenza; Art. 13. Doveri di aggiornamento professionale; Art. 14. Doveri di verità; Art. 15. Doveri di adempimento previdenziale e fiscale; Art. 16. Doveri di evitare incompatibilità».

ⁱⁱ «Incombe sull'avvocato l'onere di adempiere le obbligazioni cui è tenuto in virtù del mandato conferitogli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, con conseguente perdita del diritto al compenso nel caso di inadempimento. A nulla rileva, pertanto, la circostanza che l'obbligazione cui è tenuto sia di mezzi e non di risultato, giacché questo non esclude, appunto, l'obbligo di adempiere secondo quanto stabilito dall'art. 1176 c.c.» (Appello Napoli Sez. III bis, 18/02/2011).

ⁱⁱⁱ Trib. Lamezia Terme, decreto 8.3.2011, giudice tutelare: Giusi Ianni, in *www.persona e danno*, 2011.

^{iv} Cf Convenzione di N. York 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata dall'Italia con L. 18 del 3.3.2009 in «Gazzetta Ufficiale», n. 61 del 14.3.2009.

^v Trib. Modena, decreto 2.3.2009, giudice tutelare: Guido Stanzani, in *www.persona e danno*, 2009.

^{vi} G. Ferrando, *L'amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni*, in «Famiglia, Persone e Successioni», dicembre 2010, p. 840.

^{vii} Si può leggere in ciò l'eco di quanto i nostri Costituenti hanno scritto nell'art 3 della nostra Carta fondamentale: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...».

^{viii} G. Ferrando, *L'amministrazione di sostegno*, cit., p. 837.

^{ix} Trib. Modena, decreto 27 agosto 2009, giudice tutelare: Guido Stanzani, in *www.persona e danno*, 2009.

^x «Tutti gli uomini sono da natura egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza» rintracciabile nella versione inglese/italiano in http://www.dircost.unito.it/cs/paesi/stati_uniti.shtml

^{xi} Trib. Reggio Emilia, decreto 20 dicembre 2010, giudice tutelare: Cristina Ferrari, inedito.

^{xii} Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato dell'amministrazione della giustizia, che è stato istituito con R.D. n.1404/34, convertito nella legge n. 835/35; è un organo collegiale, composto da quattro giudici: due giudici professionali (cosiddetti togati) - cioè il presidente e un giudice a latere - e due giudici onorari, un uomo e una donna, «benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia...» (art. 2 legge citata). L'origine professionale dei giudici onorari rende l'organo giudiziario specializzato, perché le persone che lo compongono hanno la capacità di interpretare i comportamenti dei minori e le dinamiche familiari che ci sono dietro.

^{xiii} Art. 70, 3 c, L. 26 luglio 1975 n. 354; la componente non togata è nominata dal C.S.M. su proposta del presidente del Tribunale di sorveglianza. Secondo la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura la qualifica di «esperto» conduce a ravvisare nel componente privato del Tribunale di sorveglianza un «cittadino idoneo estraneo alla Magistratura», esperto, appunto, in specifiche materie come psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica nonché docenti di scienze criminalistiche.